

GERMANIA

Tribunale costituzionale federale, sentenza del 26 marzo 2022 (1 BvR 1619/17), concernente la legge bavarese sulla protezione della Costituzione

29/04/2022

Il Tribunale costituzionale federale ha stabilito che diverse disposizioni della legge bavarese sulla protezione della Costituzione (BayVSG) sono incompatibili con la Legge fondamentale, perché i poteri attribuiti all’Ufficio bavarese per la protezione della Costituzione violano in parte il diritto generale della personalità (art. 2, comma 1, della Legge fondamentale, - LF -, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, LF), nella sua espressione di garanzia dell’autodeterminazione informativa, nella sua espressione di garanzia della riservatezza e integrità dei sistemi informatici, nonché, in parte, la segretezza delle telecomunicazioni (art. 10, comma 1, LF) e l’inviolabilità del domicilio (art. 13, comma 1, LF). All’Ufficio bavarese spetta, oltre al monitoraggio delle forze estremiste, la difesa contro le attività di spionaggio dei servizi segreti stranieri e contro la violazione dei segreti e il sabotaggio. In particolare, le seguenti disposizioni sono state ritenute incostituzionali: l’art. 9, comma 1, primo periodo, sulla sorveglianza del domicilio; l’art. 10, comma 1, sulla “ricerca *online*”; l’art. 12, comma 1, sulla localizzazione di terminali di telefonia mobile; l’art. 18, comma 1, sugli agenti segreti; l’art. 19, comma 1, sugli informatori; l’art. 19a, comma 1, sull’osservazione fuori casa; l’art. 25 sulla trasmissione di informazioni da parte dell’Ufficio del *Land*; l’art. 8b, commi 2, primo periodo, e, comma 3, relativi all’elaborazione e alla trasmissione di dati di sorveglianza e da richieste di informazioni; e infine l’art. 15, comma 3, sulla concessione di informazioni sui dati di traffico derivanti da dati conservati “a riserva”. Quest’ultima norma, che viola il requisito della chiarezza della norma, è stata anche dichiarata nulla. Le altre disposizioni sono state dichiarate solo incompatibili con la Costituzione e continuano ad applicarsi - per quanto riguarda i diritti fondamentali colpiti, tuttavia, secondo misure restrittive - fino al 31 luglio 2023, data entro cui il legislatore dovrà intervenire al riguardo.

La decisione e il relativo comunicato stampa (in lingua inglese) sono reperibili *online* alla pagina:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/rs20220426_1bvr161917.html

<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2022/bvg22-033.html>

Maria Theresia Roerig